



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DELLE MARCHE
IL REVISORE UNICO**

VERBALE N. 22/2020



ARPAM

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale delle Marche - Registro Unico

ID:1238057|17/12/2020|DIRGE

Oggetto: Certificazione della ipotesi di contratto collettivo integrativo in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Sanità del 21/5/2018 – ANNO 2020 .

Il giorno 17 Dicembre 2020 ho preso visione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale area comparto dell'ARPAM, sottoscritto in data 02/12/2020, riferito a:

- o Progressioni Economiche Orizzontali – definizione risorse per l'attribuzione delle fasce anno 2020 a decorrere dal 01/01/2020 (fondo art. 81 CCNL 21/5/2018) e definizione della quota dei beneficiari rispetto agli aventi titolo;
- o Definizione risorse destinate al raggiungimento obiettivi di budget e performance individuale per l'anno 2020 (fondo art. 81 CCNL 21/5/2018);
- o Impiego risorse fondo art. 80 CCNL per le condizioni di lavoro, per gli incarichi di funzione ed indennità di coordinamento (ad esaurimento).

VISTI

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori", effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- le Circolari MEF-RGS n. 20 del 6/5/2015 e n. 19 del 27/4/2017;

PREMESSO CHE

le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

- all'art. 40, comma 3 bis che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";
- all'art. 40, comma 3 quinquies che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale", da cui consegue la nullità delle clausole difformi;



- all'art. 40, comma 3 sexies che "A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";
- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero sia nel caso di specie, il Revisore Unico deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando "norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto";

PRESO ATTO CHE

- 1) la pre-intesa sul CCDI del personale del comparto dell'ARPAM è stata sottoscritta in data 2/12/2020 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;
- 2) che la predetta ipotesi di CCDI è accompagnata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria entrambe debitamente sottoscritte – prot. n. 36754/11/12/2020;

ESAMINATA la documentazione prodotta;

DATO ATTO CHE la spesa conseguente all'attuazione dell'accordo collettivo integrativo è finanziata con le risorse dei fondi artt. 80 e 81 CCNL 21/5/2018, così come definiti, in via provvisoria per l'anno 2020, con determina del Direttore Generale n. 103/DG/2020, e certificati con verbale n. 8 del 26/6/2020.

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo rispetta i principi generali di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 150/2009 (assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) ed all'art. 18 (attribuzione selettiva di incentivi: divieto di distribuzione indifferenziata in assenza delle verifiche ed attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione).

Viste le vigenti disposizioni contrattuali e normative, ed in particolare gli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ed il D.Lgs 27.10.2009, n. 150.

Considerato che l'attuazione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 2/12/2020 non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto contratto opera nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione e destinati agli istituti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro

CERTIFICO

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, con esito positivo, l'ipotesi di accordo integrativo – personale area comparto – sull'ipotesi di contratto collettivo integrativo – parte economica anno 2020 – sottoscritto in data 2/12/2020.
- Che la spesa conseguente all'attuazione dell'accordo integrativo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto accordo opera nei limiti delle risorse finanziarie presenti nei fondi contrattuali (artt. 80 e 81 del CCNL 21/5/2018) costituiti in sede aziendale per l'anno 2019, a consuntivo, e per l'anno 2020, in via provvisoria, con determina n. 103/DG/2020, e destinato agli istituti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.



- Che gli importi dei fondi di cui trattasi così come determinati con la determina sopra richiamata trovano copertura nei conti economici indicati nel modulo IV della relazione tecnico finanziaria.
- La compatibilità dei costi conseguenti alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo (ipotesi del 2/12/2020) con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 bis, c. 1, del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, e s.m.i.

Fatto, letto e sottoscritto

Ancona, 17 Dicembre 2020

IL REVISORE UNICO
Dott. Guido Frinconi